

Ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze

813.112.12

del 28 giugno 2005 (Stato 1° dicembre 2009)

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,
visto l'articolo 9 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui prodotti chimici,
ordina:*

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce la classificazione e la caratterizzazione di determinate sostanze.

Art. 2² Classificazioni e caratterizzazioni europee

¹ Per quanto attiene alle sostanze che figurano nell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008³, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento (CE) n. 1272/2008) si applicano le classificazioni e le caratterizzazioni ivi stabilite.

² In caso di modifiche dell'allegato VI parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente e la Segreteria di Stato dell'economia, indica quale versione è applicabile.

Art. 3 Classificazioni e caratterizzazioni svizzere

Le classificazioni e le caratterizzazioni svizzere ufficiali figurano nell'allegato.

RU **2005** 3397

¹ RS **813.11**

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 17 nov. 2009, in vigore dal 1° dic. 2009 (RU **2009** 5857).

³ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, modificata l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 ago. 2009, GU L 235 del 5.9.2009, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente ordinanza possono essere ottenuti dietro fattura o visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure consultati all'indirizzo Internet: www.cheminfo.ch o <http://eur-lex.europa.eu/>.

Art. 4 Termine di consegna

Se una sostanza è ufficialmente classificata o la sua classificazione ufficiale è modificata, la sostanza e i preparati prodotti con essa possono essere consegnati ancora per un anno con l'imballaggio e la caratterizzazione precedenti.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

*Allegato*⁴
(art. 3)

Lista delle sostanze ufficialmente classificate

(Classificazioni e caratterizzazioni svizzere)

⁴ L'all. non è pubblicato né nella RU né nella RS.

